



## IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA PER I SOGGETTI IRPEF

La Legge di Stabilità 2017, ovvero la Legge n. 232/2016 ai commi 547 a 553, ha istituito un nuovo regime di tassazione c.d. **IRI**, Imposta sul Reddito d'Impresa.

Si tratta di un particolare regime di tassazione separata che si sostanzia nell'applicazione della stessa aliquota prevista per le società di capitali, che a partire dal 2017 è pari al 24%, sulla parte di reddito d'impresa che l'imprenditore decide di "*tenere*" in azienda e la conseguente tassazione ordinaria ai fini IRPEF per la parte di reddito che, invece, si decide di prelevare dall'azienda.

In altre parole, il reddito che è lasciato in azienda e non prelevato non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore, ma subirà una tassazione diversa che prevede l'applicazione della citata aliquota unica del 24%.

Si tratta di un regime opzionale, con possibilità di entrarvi già dal 2017, con comunicazione da eseguirsi nel modello Unico 2018, ha durata quinquennale ed è rinnovabile alla scadenza.

Tale regime di tassazione (opzionale) è applicabile:

- ⇒ dalle imprese individuali;
- ⇒ dalle società di persone;
- ⇒ dalle srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

La condizione essenziale per poter effettuare la scelta di tale regime di tassazione IRI è che tali soggetti operino in regime di contabilità ordinaria (anche per scelta).

Come anticipato, è un regime opzionale, cui possono accedere anche le società di persone, ossia le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Tali società come è noto, seguono il **regime ordinario della trasparenza** secondo cui l'utile della società è imputato, indipendentemente dalla effettiva distribuzione, in capo ai soci in base alla loro quota di partecipazione e in capo a questi tassato poi ai fini IRPEF, sulla base dello scaglione di riferimento.

Di seguito si sintetizza l'applicazione dell'IRI per le società di persone:

|                                   |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Floresta Longo e Associati</b> | Via De Caro, 104    | Viale Liegi, 58     |
| www.fla.it                        | 95126 Catania       | 00198 Roma          |
| fla@fla.it                        | Tel +39 095 7122020 | Tel +39 06 4551194  |
| P.IVA: 04768030878                | Fax +39 095 495320  | Fax +39 06 45543889 |

| IRI per società di persone |   |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|
|                            | Tassazione  | Vantaggio                |
| Utile rimasto in società   | Tassato con aliquota del 24% (non sarà imputato ai soci)                                | Riduzione carico fiscale |
| Utile distribuito ai soci  | Tassato in capo ai soci ai fini IRPEF (essi lo dichiareranno nel proprio Modello Unico) |                          |

Sintetizzando ulteriormente il meccanismo di funzionamento dell'IRI, la tabella che segue riepiloga in modo intuitivo le caratteristiche del nuovo regime di tassazione in commento.

| LA NUOVA IRI   |  |
|--|--|
| <b>Soggetti che vi possono accedere</b>                          | <p>Imprese individuali in contabilità ordinaria;</p> <p>Società di persone in contabilità ordinaria;</p> <p>SRL trasparenti (in contabilità ordinaria).</p> <p>Per ora ne restano esclusi i lavoratori autonomi/professionisti. Si tenga inoltre presente che la condizione fondamentale per accedervi è che <b><u>il contribuente operi in "contabilità ordinaria" (anche per scelta e non perché obbligato).</u></b></p> |
| <b>Modalità di accesso</b>                                       | <p>È applicabile già dal periodo 2017 con scelta da comunicare nel modello Unico 2018;</p> <p>L'opzione ha durata quinquennale (quindi chi entra nel 2017 vi resterà fino al periodo d'imposta 2021) ed è rinnovabile.</p>   |
| <b>Tassazione del reddito lasciato in azienda</b>                | Aliquota del 24%.  |
| <b>Tassazione del reddito prelevato in capo all'imprenditore</b> | IRPEF (il reddito soggetto a IRI non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore).  |

| <b>Base Imponibile IRI</b> | Reddito d'impresa – utili/riserve prelevati.  |
|----------------------------|---|
| <b>Società</b>             | Se a scegliere l'IRI è una società (tassata per trasparenza) l'utile rimasto in azienda NON sarà imputato ai soci per trasparenza e non concorrerà a formare il loro reddito complessivo. L'IRI sarà assolta dalla società stessa.  |
| <b>Riserve di utili</b>    | <p>Le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini IRPEF.</p> <p>Si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell'entrata nel regime IRI. Le riserve di utili maturate prima dell'entrata nel regime IRI sono liberamente prelevabili dall'imprenditore individuale o dai soci delle società di persone anche durante la permanenza nel regime IRI in quanto già assoggettate a tassazione per trasparenza nei periodi di imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione.</p> <p>È probabile che il modello Unico verrà integrato con un prospetto (simile a quello contenuto nell'unico SC) in cui distinguere le riserve formatesi prima e durante il periodo di applicazione dell'opzione RI.</p> |
| <b>Le perdite</b>          | <p>Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scompare il vincolo temporale del quinquennio per l'utilizzo della perdita (finché si permane nell'IRI) già previsto per le imprese (dall' art. 8, comma 3, TUIR).</p> <p>Nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime in commento dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, TUIR, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.</p>   |